

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 marzo 2021, n. 41

Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni in merito ai servizi di cura degli animali da compagnia.

IL PRESIDENTE

VISTO gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

VISTO l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

VISTI:

la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 50, che recita "Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, come convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*". in particolare l'art. 3 che recita: "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale";

il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", come convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, "*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*", come convertito dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, "*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale*" come convertito dalla legge 27 novembre 2020, n. 159;

il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, "*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021*";

il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, "*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»”*;

il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, *“Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”*;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 37 del 14 marzo 2021, *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica”*;

l'ordinanza del Ministro della Salute del 26 marzo 2021, *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Puglia, Marche e nella Provincia autonoma di Trento”*;

DATO ATTO che la Regione Piemonte ha attivato tre livelli di monitoraggio al fine di verificare quotidianamente l'evoluzione del contagio su tutto il territorio piemontese ed in particolare:

- monitoraggio nazionale a cura dell'Unità di crisi regionale in interfaccia diretta con il Ministero della salute come da decreto del 30 aprile 2020;
- monitoraggio regionale condotto sotto la supervisione del prof. Paolo Vineis;
- monitoraggio istituzionale di cui alla D.G.R. n. 1-1314 del 4 maggio 2020 *“Costituzione del Gruppo regionale di monitoraggio Fase 2”* finalizzato ad acquisire le informazioni legate agli effetti dell'attenuazione delle misure di lockdown;

DATO ATTO che in data 15 maggio 2020 la Giunta della Regione Piemonte ha disposto con D.G.R. n. 31-1381 l'adozione di un sistema di gestione relativo alla Fase 2 dell'epidemia COVID-19 per il tracciamento attivo dei contatti;

RILEVATO che, in data 26 marzo 2021, il Gruppo di monitoraggio, nella persona della d.ssa Pasqualini, ha relazionato alla Giunta regionale in merito a criticità o allerta riferibili a tutto il territorio piemontese e che, anche alla luce del *“Monitoraggio Fase 2 Report 45”* riferito alla settimana 15 – 21 marzo del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, indicando, in particolare, che:

- i dati di analisi degli indicatori del Report 45 Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) relativi alla settimana 15 – 21 marzo 2021 descrivono un quadro complessivo dell'andamento epidemiologico dell'epidemia in Piemonte in crescita, con un'incidenza (343.9 casi per 100.000 abitanti);
- dal 15 al 21 marzo, analogamente a quanto osservato nei sette giorni precedenti, risultano in aumento sia il numero dei nuovi casi segnalati per giorno al sistema di sorveglianza integrata COVID-19 dell'Istituto Superiore di Sanità (14.830 casi, +1.7% rispetto alla settimana 8 – 14 marzo 2021);
- gli indicatori settimanali di processo sulla capacità di accertamento diagnostico, indagine e gestione dei contatti presentano valori maggiori di quelli della settimana precedente relativamente alla percentuale della positività dei tamponi che passa da 13.1% a 14.2%. Il tempo che intercorre fra la data di esordio dei sintomi e la data di diagnosi permane di 5 giorni; si mantiene entro soglia il numero di giorni che passano tra la manifestazione dei sintomi e l'isolamento dei casi positivi dalla comunità;

- i valori di Rt, sia puntuale sia medio, diminuiscono rispetto alla settimana precedente passando rispettivamente da 1.33 a 1.17 quello puntuale ed attestandosi quello medio a 1.16; l'Rt puntuale in presenza di un tasso di incidenza settimanale superiore ai 50 casi per 100.000 abitanti e classificazione complessiva del rischio moderata o alta risulta compatibile con lo scenario 3 (Zona rossa);
- si registra una sostanziale crescita del numero dei focolai, attivi e nuovi, e dei casi non collegati a catene di trasmissione note; risultano entro soglia l'indicatore (mese di marzo) sul personale dedicato alle attività di contact-tracing (3.4 per 10.000 abitanti; soglia 1 per 10.000) e quello che misura la quota di casi positivi con indagine epidemiologica per la ricerca dei contatti stretti effettuata regolarmente, si riduce di poco passando dal 98.7% al 96.6%;
- risultano oltre soglia i valori degli indicatori attinenti all'impatto dell'epidemia sui servizi sanitari e assistenziali, attestandosi al 55% (48% la settimana precedente) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e al 61% (54% la settimana precedente), il tasso di occupazione dei posti letto in area medica. Tutti gli indicatori di processo sulla capacità di monitoraggio e sulla qualità e completezza dei dati fissati dal livello nazionale risultano entro soglia;

RILEVATO che, per quanto riguarda gli ambienti di lavoro e quindi la tutela dei lavoratori, sono già operanti idonei protocolli nazionali sulla sicurezza del lavoro nonché le prescrizioni più cautelative adottate dalle singole aziende o categorie di aziende, con conseguente operatività delle idonee misure a presidio della salute individuale e collettiva;

DATO ATTO che l'articolo 1, comma 14, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, prevede che "le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali";

DATO ATTO che il Consiglio dei ministri ha assunto il 31 gennaio 2020, il 29 luglio 2020, il 7 ottobre 2020 e il 13 gennaio 2021 le deliberazioni con le quali è stato dichiarato e prorogato al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RITENUTO che il contesto epidemiologico piemontese presenti positivi effetti dovuti all'attività di prevenzione e contenimento;

RITENUTO altresì che sia opportuno continuare ad ispirarsi alla cautela considerando la situazione emergenziale che impedisce attualmente il ritorno a situazioni di normalità;

RILEVATO che il citato D.P.C.M. del 2 marzo 2021 ha confermato, seppure in un ambito più limitato, quanto già contenuto nei precedenti analoghi DD.P.C.M., in merito alla esplicita previsione della possibilità di valutazioni di intervento da parte delle singole Regioni;

RILEVATO che il citato D.P.C.M. del 2 marzo 2021 conferma ulteriori misure di contenimento su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto;

PRESO ATTO che, in esito alle ordinanze del Ministro della Salute del 12 marzo 2021 e del 27 marzo 2021, si applicano dal 15 marzo 2021 alla Regione Piemonte – oltre alle misure previste sull'intero territorio nazionale – le ulteriori misure di contenimento del contagio di cui al Capo V

(Misure del contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa) del D.P.C.M. del 2 marzo 2021;

RILEVATO altresì che le disposizioni contenute nel citato D.P.C.M. del 2 marzo 2021 sono efficaci dal 6 marzo 2021 fino al 6 aprile 2021;

RICHIAMATO in particolare l'art. 47 (Attività inerenti servizi alla persona) del suddetto D.P.C.M. del 2 marzo 2021 che statuisce, in caso di classificazione in Zona rossa, la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24 del medesimo decreto;

PRESO ATTO che:

- la corretta accezione di servizi alla persona non è stata oggetto di chiarimenti specifici da parte del Governo;
- al momento non risulta esplicitamente riconosciuta l'inclusione dei cosiddetti "Servizi di cura degli animali da compagnia" (codice ATECO 96.09.04) tra i servizi sospesi;
- tali servizi possono essere svolti, previo appuntamento e autodichiarazione da parte del proprietario, che l'animale non convive con persone poste in quarantena o affette da COVID-19, evitando in modo pressoché assoluto il contatto tra il cliente e l'esercente e prevedendo solo il contatto con l'animale da compagnia, utilizzando comunque i mezzi di protezione personale anche nella gestione dell'animale;
- allo stato attuale non esistono evidenze scientifiche che gli animali da compagnia abbiano un ruolo epidemiologico nella diffusione del SARS-CoV-2 all'uomo;

ASSUNTO quali specifiche valutazioni della compatibilità delle misure definite nel presente decreto con l'andamento della situazione epidemiologica del territorio piemontese il parere del 12 marzo 2021 dei Responsabili dei Settori regionale Emergenza Covid 19 e Prevenzione e Veterinaria che, preso atto che sulla base di quanto riportato nel report settimanale Report settimanale Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) relativo alla settimana 1 – 7 marzo 2021 e dei dati forniti dal SEREMI, ai fini di massima precauzione con finalità preventiva di igiene pubblica, indica quanto segue:

- in tale contesto epidemiologico si evidenzia come in Regione Piemonte erano già state date indicazioni relative alle attività dei servizi alla persona che dovevano essere svolte, sino al sopraggiunto parere ministeriale, nel rigoroso rispetto di specifiche linee guida;
- tuttavia, la corretta accezione di servizi alla persona non è stata successivamente oggetto di chiarimenti specifici da parte del Governo, per cui al momento non risulta esplicitamente riconosciuta l'inclusione dei c.d. "Servizi di cura degli animali da compagnia" (codice ATECO 96.09.04) tra i servizi sospesi (come invece risulta per gli altri servizi alla persona);
- nello specifico tali servizi, possono essere svolti, previo appuntamento e auto-dichiarazione da parte del proprietario, che l'animale non convive con persone poste in quarantena o affette da COVID-19, evitando in modo pressoché assoluto il contatto tra il cliente e l'esercente e prevedendo solo il contatto con l'animale da compagnia, utilizzando comunque i mezzi di protezione personale anche nella gestione dell'animale;
- non risultano inoltre, allo stato attuale, evidenze scientifiche che gli animali da compagnia abbiano un ruolo epidemiologico nella diffusione del SARS-CoV-2 all'uomo;
- inoltre, semmai, va detto che l'accurata e costante igiene dell'animale, che vive in contesto domestico, contribuisce certamente a garantire la profilassi sanitaria proprio in quello specifico contesto;
- da precisare infine che la specifica attività commerciale dove si svolge la cura dell'animale, tenuto conto delle modalità di svolgimento, con distanziamento di accompagnatori e operatori, rispetto agli animali, e uso dei previsti DPI, garantisce igiene e sicurezza della prestazione;

RITENUTO che l'attività dei servizi di cura degli animali da compagnia (Codice ATECO 96.09.04) siano necessari per la salute e il benessere degli animali d'affezione e dei contesti domestici che li ospitano;

RITENUTO pertanto che quanto sopra esposto ben delinei le condizioni di necessità ed urgenza necessarie alla tutela della sanità pubblica;

INFORMATI preventivamente i Prefetti del Piemonte, tramite il Prefetto di Torino;

INFORMATI i Capigruppo del Consiglio Regionale del Piemonte;

SENTITO l'Assessore alla sanità della Regione Piemonte;

INFORMATI gli Assessori della Giunta regionale;

ORDINA

che, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ferma restando l'applicabilità alla Regione Piemonte degli articoli sotto richiamati compresi nel Capo V (Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa) del D.P.C.M. del 2 marzo 2021, nel territorio regionale si adottino le seguenti misure:

- a far data dal 29 marzo 2021 e fino al termine dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nei periodi in cui sono applicabili alla Regione Piemonte le misure del contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa, è consentita l'attività dei servizi di cura degli animali da compagnia (Codice ATECO 96.09.04), previo appuntamento e autodichiarazione da parte del proprietario che l'animale non convive con persone poste in quarantena o affette da COVID-19, esclusivamente con modalità che non prevedano l'ingresso dei clienti presso i locali dell'esercizio e limitino all'essenziale i contatti tra gli addetti e i clienti, tenuti tutti a utilizzare i mezzi di protezione personale anche durante i contatti con l'animale e garantendo il distanziamento sociale;
- il mancato rispetto delle misure previste dal presente Decreto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35;

INFORMA

il Ministro della salute ai sensi del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Alberto Cirio